

Esenzioni per disabili

L'esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi.

Essa riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se diesel.

L'adattamento del veicolo non è sempre necessario: si veda, a tal proposito, il prospetto che segue. La Legge Finanziaria per l'anno 2001 ha stabilito, infatti, che dal 2001 l'esenzione si applichi anche a favore dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Inoltre, per effetto del collegato alla Finanziaria per l'anno 2000, sono esenti gli autoveicoli appartenenti a sordomuti e non vedenti indipendentemente dall'adattamento del veicolo.

L'**esenzione**, che viene **concessa per un solo veicolo**, spetta al disabile intestatario del veicolo e pure per auto intestate a un familiare del disabile di cui questi possa essere considerato fiscalmente carico. In pratica, l'esenzione spetta al familiare quando il disabile possieda un reddito annuo lordo che sia entro la soglia di €2.840,51. Se perdurano le condizioni di esonero, i disabili che hanno ottenuto l'esenzione negli anni precedenti non devono presentare ulteriori domande.

TIPO DI INVALIDITA'	VEICOLO	NORMATIVA
Soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti	Adattamento del veicolo	Art. 8 Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Soggetti non vedenti o sordomuti	Non necessario adattamento del veicolo	Art. 50 Legge 21 novembre 2000, n. 342
Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento Soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione	Non necessario adattamento del veicolo	Art. 30, comma 7, Legge 23 dicembre 2000, n. 388